

Ferie

Le ferie sono un istituto stabilito da costituzione leggi e contratti che ha come unico scopo quello di permettere il recupero psicofisico del lavoratore e la realizzazione di esigenze ricreative per sé e per la propria famiglia.

La quantità minima di 4 settimane di ferie stabilita dalla legge va goduta per 2 settimane nell'anno di maturazione e per 2 settimane entro i 18 mesi successivi.

Non è possibile rinunciare alla quantità minima di ferie.

Il periodo di godimento delle ferie può essere collettivo (dell'intera azienda o dell'intero reparto) o individuale.

Le ferie collettive non possono eccedere le 3 settimane all'anno.

Il periodo del godimento delle ferie è stabilito dalla direzione aziendale ma nello stabilirlo deve:

- Tenere conto degli interessi e dei desideri del lavoratore
- Comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie con qualche preavviso che, secondo correttezza e buona fede, è utile a consentire al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso
- Rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l'anno e non successivamente

Tutto ciò premesso, rispetto alla questione che la D.A. ha sollevato rispetto all'eccessiva quantità di ferie residue presenti in azienda, abbiamo espresso la seguente posizione:

- La D.A. chieda e verifichi che i lavoratori, a tutti i livelli, godano le ferie maturate nell'anno entro il termine dei 18 mesi successivi all'anno di maturazione
- Nel caso di lavoratori, in qualunque area dell'azienda siano collocati, che abbiano accumulato un quantitativo di ferie arretrate significativo la D.A. chieda agli stessi di programmarne, nell'arco di un periodo ragionevole, il godimento
- Riteniamo improprio l'uso delle ferie come strumento di gestione della manodopera in funzione dei carichi di lavoro

Confidiamo nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dei contratti da parte della direzione aziendale e invitiamo i lavoratori a vigilare perché ciò avvenga.